12854

89
24

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO X

Roma, 7 MAR. 2012

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Prot. n. 19225
Rif. prot. entrata n. 18537
Allegati:
Risposta a Nota del

OGGETTO: AS 238 e abb. – "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti". Testo unificato per i disegni di legge nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302 ed emendamenti.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto trasmesso allo scrivente per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, preliminarmente, si segnala che il testo non risulta corredato delle prescritte relazioni illustrativa e tecnica e che, pertanto, una sua compiuta valutazione resta subordinata all'acquisizione delle predette relazioni.

In particolare, sulla base degli elementi fin qui pervenuti, si fa presente, con riferimento all'**articolo 4** (recante "Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di competenze dei comuni) e **all'articolo 6** (che prevede l'inserimento dell'articolo 201-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di disciplina del servizio di gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani), la necessità che siano forniti elementi utili a dimostrare che l'attribuzione di ulteriori attività poste a carico dei comuni e degli altri enti interessati dalle modifiche in questione possano essere svolte dai medesimi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento, poi, all'**articolo 7, comma 6** (recante "Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di affidamento del servizio"), si esprime **parere contrario,** tenuto conto che la disposizione riformula il testo della corrispondente norma già vigente, senza presentare, però, il richiamo al personale operante alla data del 31 dicembre 2005,

attualmente previsto. Il venir meno del riferimento al predetto limite temporale determina l'effetto di ricomprendere ulteriore personale. senza peraltro, indicarne l'entità numerica e la spesa con conseguenti effetti negativi non quantificabili per la finanza pubblica.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative al testo, si rappresenta quanto segue.

Emendamenti 1.03, 1.05, 4.3, 4.4, 8.0.4, 8.0.5, 8.08, 8.015 e 8.016 – Si ritiene necessario acquisire relazione tecnica idonea a fornire elementi in ordine ai possibili effetti finanziari della proposta.

Emendamenti: 7.6, 7.9, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.18, 8.0.19, 8.0.21, 8.0.22 e all'ordine del giorno n. G/238/13/1 – Si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 - Le proposte emendative che apportano modifiche al comma 1 bis dell'articolo 4 non presentano rispetto al testo in esame la clausola di invarianza finanziaria.

Emendamento: 8.0.7 - Parere contrario, tenuto conto che l'istituzione della specifica qualifica di Ispettore ambientale appare di competenza della contrattazione collettiva nazionale e, in ogni caso, suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica. La copertura di cui al comma 8, infatti, in assenza di apposita relazione tecnica, non appare idonea a dimostrare la sostenibilità della disposizione che prevede di coprire i costi con le tariffe previste.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Canto'

Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta
(art. 6, comma 2, Legge 412 del 31/12/91)

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

Roma, 5 marzo 2012

PROT. N. 3315

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

(Rif. prot. n.1F- 2162 del 2 marzo 2012)

OGGETTO: A.S. nn. 238,1458,1512,1525,2302 - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti. Trasmissione testo unificato ed emendamento.

In relazione agli emendamenti trasmessi con la nota in riferimento, per quanto di competenza si fa presente quanto segue.

Emendamento 4.3 - Valutazione politica. La norma proposta prevede la possibilità di attribuire la riscossione del tributo o della tariffa per il servizio integrato dei rifiuti alla "*forma associata*". Occorre innanzitutto rilevare che detta terminologia appare piuttosto imprecisa, in quanto bisognerebbe specificare che si tratta di forme associative dei comuni. Si fa, inoltre, presente che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni - al comma 5, lett. *a)* prevede espressamente che il solo "*accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142*". Alle stesse forme associative non viene, dunque, attribuita la riscossione, la quale può essere effettuata dai soggetti indicati nella successiva lett. *b)* tra i quali non sono ricomprese le suddette forme associative.

Emendamento 8.0.13 - Parere negativo. L'emendamento proposto elimina il limite superiore di variabilità di alcune aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, previsto dal comma 29 dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, rendendo per questo elevabile senza limiti il carico tributario sulle imprese che gestiscono le discariche dei rifiuti. Inoltre, in virtù della traslazione economica del tributo sui soggetti che hanno

Via di Villa Ada, 53/55, - 00199 Roma df.dff.segreteria@finanze.it - telef. 0647604658 - fax. 0647604755

conferito i rifiuti stessi, la possibilità di aumentare senza limiti il tributo regionale può avere riflessi sul tributo comunale per la gestione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, elevando il carico tributario sulle famiglie e sulle imprese.

Emendamento 8.0.15 . Valutazione politica. L'emendamento eleva dal 20 al 50 per cento la percentuale del gettito del tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti, di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, destinata ad un apposito fondo della regione per favorire la minore produzione di rifiuti e altre attività inerenti la materia. Si fa comunque rilevare che tale proposta vincola in maniera rilevante l'autonomia delle regioni in ordine alla gestione del gettito tributario.

IL DIRETTORE *ad interim*
Paolo Fugnisi